

Accademia di Belle Arti “Rosario Gagliardi” Statuto di Autonomia

INDICE

TITOLO I – Principi Generali e Direttivi

- Art. 1 - Finalità e funzioni
- Art. 2 – Autonomia Didattica e di ricerca
- Art. 3 – Natura giuridica
- Art. 4 – Pari opportunità
- Art. 5 – Ricerca, istruzione superiore e formazione
- Art. 6 – Diritto allo studio ed interventi a favore degli studenti
- Art. 7 – Rapporti con l'esterno

TITOLO II – Strutture Didattiche e di Ricerca Scientifica

- Art. 8 – Ordinamento degli studi
- Art. 9 – Attività didattiche
- Art. 10 – Norme per il reclutamento
- Art. 11 – Norme di reclutamento
- Art. 12 – Strutture di servizio e di supporto
- Art. 13 – Anno accademico e decorrenza dei mandati

TITOLO III – Organizzazione Amministrativa e Organi

- Art. 14 – Organi
- Art. 15 – Presidente
- Art. 16 – Direttore
- Art. 17 – Consiglio Accademico
- Art. 18 – Amministratore Delegato
- Art. 19 – Collegio dei Professori
- Art. 20 – Consiglio di Amministrazione
- Art. 21 – Consulta degli Studenti
- Art. 22 – Nucleo di Valutazione

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E DIRETTIVI

Art. 1 Finalità e funzioni

1. L'Accademia di Belle Arti Rosario Gagliardi di Siracusa, sita in Siracusa via Cairoli n. 20, è un'istituzione privata, sede primaria di ricerca artistica e scientifica, istruzione superiore e formazione. Essa ha il fine di promuovere il progresso della conoscenza e una didattica collegata all'arte e all'acquisizione della ricerca nel campo artistico.
2. L'Accademia ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. L'Accademia svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto delle norme generali fissate dalla normativa vigente. L'Accademia garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l'istituzione.
3. L'Accademia può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio artistico e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti, l'Accademia può, oltre che procedere alla costituzione di fondazioni dedicate, può aderire ad iniziative anche consortili con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale ed internazionale.

Art. 2 Autonomia didattica e di ricerca

L'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica avvengono nel rispetto della libertà di ricerca dei professori nell'ambito della programmazione artistica. Per la valutazione dell'attività di ricerca si utilizzano i criteri generalmente adottati dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Lo svolgimento dell'attività didattica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti, dei principi degli ordinamenti didattici accademici fissati nell'ambito della pianificazione didattica dell'Accademia, del diritto degli studenti a una istruzione e formazione di elevata qualificazione.

Art. 3 Natura giuridica

1. L'Accademia è gestita dalla Rosario Gagliardi S.r.l. con sede legale in Via Cairoli 20, 96100 Siracusa, e con sede operativa al medesimo indirizzo.
2. L'Accademia è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell'ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.
3. Le entrate sono derivanti dalle iscrizioni ai corsi tenuti dall'Accademia. Per gli investimenti l'Accademia può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
4. La gestione finanziaria dell'Accademia inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre dello stesso anno ed è conforme a quanto previsto dalla legge.

Art. 4 Pari opportunità

L'Accademia garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera previsti dalle norme vigenti.

Art. 5 Ricerca, Istruzione superiore e formazione

1. L'Accademia provvede alla istituzione e alla organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.
2. L'Accademia provvede ai livelli di istruzione e formazione nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici, secondo quanto specificato nei regolamenti di autonomia statutaria, didattica e amministrativa, previsti dalla legge 508 del 21 Dicembre 1999.
3. L'Accademia promuove collaborazioni con istituzioni ed enti di ricerca italiani e stranieri e può prevedere adeguati strumenti per favorire l'operosità artistica e scientifica del proprio personale.
3. L'Accademia realizza le sue finalità attraverso lo strumento della programmazione. A tale scopo, organizza con cadenza di norma triennale, un confronto aperto a tutte le componenti per la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati in ambito artistico, scientifico, didattico e amministrativo e per la conseguente elaborazione del proprio programma di sviluppo.

Art. 6 Diritto allo studio e interventi a favore degli studenti

1. L'Accademia, con l'intento di garantire la realizzazione del diritto allo studio, si struttura in modo da favorire la piena fruizione didattica e formativa e si impegna ad avvalersi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente per migliorare la condizione degli studenti, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro.
2. L'Accademia, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, può erogare assegni e borse di studio e attivare forme di sostegno economico allo studio. Per l'assegnazione di tali benefici formula apposite graduatorie sulla base del merito e delle condizioni economiche degli studenti.
3. L'Accademia, nel rispetto della normativa vigente, può instaurare forme di collaborazione con gli studenti in merito alle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio.
4. L'Accademia, anche avvalendosi di associazioni, nonché della collaborazione di altri enti e istituzioni:
 - a) promuove e favorisce servizi culturali, ricreativi ed assistenziali;
 - b) cura l'orientamento per l'accesso agli studi accademici e per la futura attività professionale;
 - c) favorisce forme di aggregazione degli studenti per lo svolgimento di attività nei settori culturale, sportivo e ricreativo.

Art.7 Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, l'Accademia sviluppa rapporti di collaborazione culturale e scientifica con enti pubblici e privati anche attraverso contratti, convenzioni e consulenze.
2. Al fine di sviluppare i rapporti tra l'Accademia e il territorio, si prevede la costituzione di Comitati tecnico scientifici permanenti paritetici con la partecipazione di rappresentanti del Comune, dell'Amministrazione Provinciale e della Regione nonché di altri enti.
3. L'Accademia promuove e favorisce forme di interscambio con professori, assistenti, ricercatori e studenti di Università ed Accademie di Paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocità, anche con interventi di natura economica.
4. L'Accademia in collaborazione con Università, Enti Pubblici e privati, anche internazionali, può istituire centri e strutture per attività di ricerca e di servizio di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi anche mediante forme associative di diritto privato.
5. L'Accademia può avvalersi della collaborazione di altre Accademie, Università, Enti Pubblici e privati per attività didattiche, tramite specifici accordi, con la facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, per l'istituzione di nuovi corsi di studio o strutture didattiche in comune in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2 co. 7 della Legge 508/99.
6. L'Accademia può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. La partecipazione è deliberata dal Consiglio Accademico sentito il consiglio di Amministrazione, e deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
 - a) disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;
 - b) previsione di un Comitato Tecnico-Scientifico a partecipazione almeno paritetica;
 - c) espressa previsione degli oneri di spesa e costi di gestione;
 - e) destinazione a finalità istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'Accademia;
 - f) designazione autonoma dei rappresentanti dell'Accademia da parte del Consiglio Accademico.
7. L'Accademia in collaborazione con gli enti che operano nel territorio, può partecipare alla promozione, definizione e gestione di progetti e servizi a carattere artistico, culturale, formativo, scientifico, tecnologico.
8. L'Accademia può prevedere che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attività indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione e al sostegno di ricerche di base di particolare rilevanza, con modalità fissate dal regolamento interno e su parere del Consiglio Accademico.

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA SCIENTIFICA

Art.8 Ordinamento degli studi

1. L'Accademia si articola in corsi di studio, disciplinati dal regolamento didattico. L'Accademia è organizzata in strutture didattiche composte da professori al corso di studio di riferimento. Nel rispetto dei propri compiti e della propria autonomia le strutture didattiche collaborano nella programmazione e nello sviluppo dell'attività didattica e scientifica, proponendo un piano annuale dell'attività di ricerca al consiglio Accademico.

2. L'Accademia, in relazione all'ottimale raggiungimento delle proprie finalità, può svolgere attività attraverso sedi decentrate, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 2 comma 7 della Legge 508/99.

3. L'Accademia ha facoltà di partecipare alla costituzione di Politecnici delle Arti, nei quali possono confluire le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché strutture dell'Università, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 2 comma 7 della Legge 508/99

4. Ai Politecnici delle Arti si applicano le disposizioni di cui alla L.508/99, art.2.

Art.9 Attività didattiche

L'Accademia promuove, organizza e svolge le attività didattiche e di formazione dei corsi di studio necessari i per acquisire i seguenti titoli: Diplomi Accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico (dottorati di ricerca).

Può inoltre istituire, in conformità alla normativa vigente, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione permanente e master.

L'Accademia garantisce la qualità della formazione attraverso la programmazione e il coordinamento dei corsi, la razionale utilizzazione delle risorse e l'analisi degli esiti didattici. L'Accademia sviluppa iniziative di orientamento agli studi accademici e alle attività professionali specializzanti.

Art. 10 – Norme per il reclutamento.

Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione può altresì, per conferire gli insegnamenti, attivare procedure di valutazione comparativa attraverso Bando pubblico. In tale eventualità, i Bandi saranno resi noti mediante affissione all'Albo accademico e pubblicazione sul sito internet dell'Accademia.

Art. 11 – Norme di reclutamento.

Le domande di partecipazione al bando pubblico di valutazione comparativa, corredate di curriculum vitae, di elenchi dei titoli e/o pubblicazioni e di tutti i documenti richiesti dai bandi, vanno indirizzate al Direttore dell'Accademia. La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipino al bando pubblico sarà effettuata da specifiche commissioni giudicatrici nominate dal Direttore. Il conferimento dell'incarico di insegnamento spetta comunque al Consiglio di Amministrazione.

Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei candidati, operano secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti in vigore per le procedure di valutazioni dei docenti. Tali procedure devono accertare, ai fini del conferimento dell'incarico, le competenze artistiche, scientifiche e professionali del candidato, acquisite attraverso qualificate esperienze.

Art.12 Strutture di servizio e di supporto

Costituiscono strutture di servizio e di supporto i laboratori e la biblioteca.

La Biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Accademia, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per esigenze didattiche, secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti. La biblioteca aderisce al Polo SBN del Comune di Roma.

L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

L'Accademia può inoltre disporre l'attivazione di musei e di altre strutture in settori di specifico interesse nel campo artistico; una parte delle risorse necessarie e gli oneri di gestione sono a carico delle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo modalità disciplinate dal regolamento interno.

L'istituzione delle strutture di servizio o di supporto è deliberata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Accademico stabilisce le linee di indirizzo e i criteri generali di funzionamento nonché di valutazione del servizio.

Art.13 Decorrenza dei mandati

I mandati relativi al Direttore e alle altre cariche Accademiche decorrono con l'inizio dell'anno accademico.

Il regolamento interno disciplina le procedure di conferimento di un nuovo mandato nel caso di conclusione anticipata per dimissioni o altre cause. Frazioni di anno inferiori ai sei mesi non vengono computate ai fini della durata del mandato. Le elezioni del Direttore sono indette almeno sei (6) mesi prima della scadenza del mandato, dandone adeguata comunicazione a tutti gli interessati.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORGANI

Art.14 Elenco e funzioni degli organi

1. In esecuzione della Legge 508/99 l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio di collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola in: organi di governo e consultivi.

2. Gli organi di governo dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle normative vigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Sono organi di governo dell'Accademia:

- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- e) il Consiglio Accademico
- f) l'Amministratore Delegato

3. Gli organi consultivi dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, partecipano alla valutazione delle attività dell'Accademia e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Sono organi consultivi:

- a) Nucleo di Valutazione
- b) Collegio dei docenti
- c) Consulta degli studenti

Art.15 Presidente

1. Il Presidente promuove l'immagine e la diffusione dell'Accademia a livello internazionale e nazionale.
2. Svolge le funzioni di rappresentante onorario dell'Accademia nelle cerimonie pubbliche, durante gli eventi e manifestazioni in genere e presenza alle tesi di diploma.
3. Il Direttore dell'Accademia esercita la funzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.16 Direttore

1. Il Direttore rappresenta la comunità accademica ed è nominato dal CDA tra docenti interni o professionisti esterni, con esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
2. Il Direttore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza e assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Accademia.
3. Rappresenta l'Accademia nelle cerimonie pubbliche e di conferimento dei diplomi e quando ciò è previsto dalla legge.
4. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Accademico e assicura il coordinamento tra questo organo e il Consiglio di Amministrazione, presentandone le istanze, le proposte e le delibere.
5. Garantisce la collaborazione tecnica e scientifica tra le diverse strutture didattiche e di ricerca per assicurare una prospettiva interdisciplinare e maggiore efficienza gestionale.
6. Emanando il Regolamento Didattico generale d'Accademia, i regolamenti didattici dei singoli corsi e strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza.
7. Vigila sul funzionamento generale dell'Accademia e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica.
8. Nomina con suo decreto i coordinatori didattici dei corsi e attiva le procedure per il reclutamento e la nomina dei docenti e l'attribuzione di incarichi di docenza, coordinamento e servizi per la didattica.

9. Può conferire speciali deleghe a personale docente e non docente e nominare uno o più vicedirettori a cui affidare parte delle sue funzioni o dei suoi compiti.
10. Nomina, sentito il Consiglio Accademico, i componenti del Nucleo di Valutazione.
11. Può costituire commissioni e comitati con funzioni consultive, istruttorie e gestionali in materie di sua competenza.
12. Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e i docenti, secondo la normativa vigente.
13. Stipula accordi e convenzioni con enti italiani e stranieri e con altre Accademie e Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.
14. Adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti.
15. Stabilisce la data e provvede all'organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei docenti nei diversi organi accademici
16. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabili, dal presente statuto e dai Regolamenti.

Art.17 Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca.
2. Elabora e propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Regolamento Didattico Generale.
3. Delibera l'istituzione di nuovi corsi accademici ai sensi delle normative vigenti.
4. Predispone le relazioni richieste dalla legge e dai regolamenti interni.
5. Propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post-lauream.
6. Valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali.
7. Il Consiglio Accademico è costituito da un numero dispari di componenti variabile, in funzione dei Corsi Accademici attivati.

Fanno parte del Consiglio Accademico:

- a) il Direttore;
 - b) il Presidente;
 - c) i docenti, il cui numero è determinato dal CDA, su proposta del Direttore.
 - d) due rappresentanti designati dalla consulta degli studenti.
8. E ammesso a specifiche sessioni del Consiglio Accademico, su proposta del Direttore e con voto consultivo, anche l'Amministratore Delegato.
 9. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. L'avviso di convocazione deve essere comunicato, corredato dall'ordine del giorno e dalla eventuale documentazione, almeno quindici giorni prima della seduta.
 10. Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore dell'Accademia, il Consiglio accademico è presieduto dal suo delegato.
 11. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
 12. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze, senza giustificazione alcuna, decade dal mandato.

Art. 18 – L'Amministratore Delegato

1. L'Amministratore delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in merito agli stanziamenti per tutte le attività dell'Accademia.
2. Elabora il piano economico di sviluppo e i bilanci preventivi e consuntivi e li presenta al Consiglio di Amministrazione.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell'Accademia e alla gestione del personale.
4. Cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia fiscale, amministrativa e di sicurezza.
5. Provvede all'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi.

6. Sovrintende, in collaborazione con le strutture competenti, alla programmazione e gestione delle attività di marketing e di comunicazione strategica.
7. Ha la rappresentanza dell'Accademia per quanto riguarda la stipula di contratti e convenzioni che non rientrino nelle competenze del Direttore, del Presidente o del CDA.
8. Esercita la funzione disciplinare sul personale tecnico-amministrativo.

Art.19 Collegio dei professori

Il collegio dei professori, convocato e presieduto, dal Direttore, è composto da professori ed in servizio presso l'Istituzione: esso svolge attività di supporto al consiglio accademico.

Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, promuove la definizione dei compiti didattici; promuove attività di tutorato e di orientamento degli studenti; promuove iniziative di sviluppo di metodologie formative nel campo delle arti, formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche di riferimento; esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico- scientifico; avanza proposte sulle modifiche di Statuto; adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Art.20 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Accademia. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

1. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
2. definisce le piante organiche del personale docente e non docente su proposta del Consiglio Accademico, nei limiti della disponibilità di bilancio;
3. assegna le risorse finanziarie alle strutture dell'Accademia, su parere del Consiglio Accademico;
4. delibera l'ammontare dei contributi studenteschi, sentito il Consiglio Accademico;
5. esamina le risultanze delle attività gestionali ed amministrative;
6. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento accademico, dallo Statuto e dai Regolamenti;
7. propone le eventuali modifiche al presente Statuto.

Art. 21 Consulta degli Studenti

La Consulta degli Studenti è l'organo rappresentativo degli studenti dell'Accademia con funzioni consultive e propositive, composto ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 3 del D.P.R. 132 del 28.02.03.

L'Accademia garantisce alla Consulta degli Studenti le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Le competenze e le attribuzioni della Consulta degli Studenti sono disciplinate dall'art.12 comma 1 del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003.

Art. 22 Nucleo di Valutazione

La composizione e le competenze del Nucleo di valutazione sono disciplinate dall'art. 10, commi 1, 2, 3 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003.

I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Direttore, sentito il Consiglio accademico.

Il Nucleo di Valutazione è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

